

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO AVVISO DI RISCOSSIONE ORDINARIO

Il contribuente, che ne abbia i requisiti, può richiedere la rateizzazione di un debito tributario nei confronti del Comune di Vigone derivante dall'emissione dell'avviso di pagamento ordinario.

Il Responsabile della TARI, nel caso di richiesta di rateizzazione, deve illustrare preliminarmente al contribuente la differenza di importo che può derivare dalla mancata adesione al provvedimento e all'applicazione degli ulteriori interessi per la dilazione del pagamento.

La rateizzazione può essere concessa in base ai seguenti requisiti:

Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base della coesistenza dei seguenti elementi:

- indicatore della situazione economica Isee il cui valore è pari o inferiore a € 9.360,00;
- l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 100,00.

La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione, la cui scadenza dell'ultima rata non potrà essere superiore al 31/12 dell'anno in cui la rateizzazione è concessa.

Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.

Persone giuridiche e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di grave difficoltà economiche e finanziarie da valutarsi sulla base di documentazione utile a comprovare tale momentanea situazione:

- bilanci, libri contabili, estratti conto;
- l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 500,00.

La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione, la cui scadenza dell'ultima rata non potrà essere superiore al 31/12 dell'anno in cui la rateizzazione è concessa.

Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono in piedi, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.

Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.